

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE  
ISSN 2612-2103



## NUMERO 1\2020

- Il reato di deposito incontrollato di rifiuti e l'individuazione del suo momento consumativo di V. PAONE
- Il sindacato di legalità del giudice penale nel sistema urbanistico: stagionalità, disapplicazione e canoni dell'esegesi penale di G. STEA
- La tutela penale dell'ambiente ed il delitto di inquinamento ambientale nella Repubblica di Serbia di M. BRANKOVIĆ
- La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti di A. FRANCO
- La respuesta del derecho penal a la contaminación acústica en España: cuestiones teóricas y problemas prácticos di E. FRIGOLS I BRINES
- Il traffico illecito di rifiuti oltre frontiera: analisi economica di un reato ambientale transnazionale di C. BIGNOTTI



## **Il reato di deposito incontrollato di rifiuti e l'individuazione del suo momento consumativo**

### **The crime of uncontrolled storage of waste and the identification of its consumption moment**

**di Vincenzo PAONE**

**Abstract.** Il contributo, prendendo spunto dalla più recente giurisprudenza in materia, si sofferma sulla fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, 2° comma, d.leg. 152/06) esaminando le ragioni per qualificarlo, a seconda delle situazioni, come un reato istantaneo o permanente.

**Abstract.** The paper, analyzing the most recent jurisprudence on the subject, focuses on the case of the uncontrolled deposit of waste (art.256, 2nd paragraph, legislative decree 152/06) examining the reasons for qualifying it, according to the situations, as an instant or permanent offense.

**Parole chiave:** deposito incontrollato di rifiuti; occasionalità e provvisorietà; consumazione; istantaneità; permanenza.

**Key words:** uncontrolled storage of waste; occasionality and provisionality; consummation; instantaneity; stay.



**SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Uno sguardo sistematico. – 3. La posizione della dottrina. – 4. Una prima conclusione sulla nozione di deposito incontrollato. – 5. La funzione selettiva del termine “incontrollato”. – 6. Quando si consuma l'illecito. – 7. Il deposito temporaneo irregolare.**

## **1. Premessa**

Una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. III, 31 ottobre 2019, n. 44516, Jannotti) ha proseguito la riflessione sul reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, 2° comma, D.Lgs. n. 152/2006) esaminando, tra l'altro, un profilo che costituisce l'oggetto precipuo delle presenti osservazioni e cioè la consumazione dell'illecito.

La pronuncia, infatti, ha spiegato che non si può operare una qualificazione astratta in termini di reato istantaneo o permanente, ma si deve avere riguardo alla condotta concretamente posta in essere; ha poi chiarito che la condotta tipica del reato consiste nella collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale quindi costituisce il prodromo, e ha concluso che in tutti i casi in cui, in concreto, sia mancata la successiva fase di gestione e la collocazione del rifiuto sia indicativa della mera volontà di liberarsene definitivamente, si determina una sostanziale coincidenza con la condotta tipica di abbandono, che si esaurisce nel momento stesso del rilascio (sicché l'illecito ha natura di reato istantaneo). Ha infine puntualizzato che per il deposito, prima dell'espletamento di altre attività di gestione, va predisposta ogni necessaria cautela per la salvaguardia della salute e dell'ambiente e di conseguenza il detentore del rifiuto, pur non abbandonandolo, ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge, così integrando una condotta che, finché perdura, incide negativamente sul bene giuridico protetto.

La decisione in oggetto ha suscitato il nostro interesse anche perché si confronta con un nostro precedente contributo sul tema<sup>1</sup> sollevando, al riguardo, motivate riserve. Da qui l'idea di ripensare alla questione per meglio approfondire tutti i risvolti del delicato problema.

---

<sup>1</sup> *Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, 2° comma, d.lgs. N. 152/06) è un reato permanente?*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 16 luglio 2015.



Per giungere a questo risultato, però, ci pare necessario procedere preliminarmente all'inquadramento dell'istituto ricordando che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti costituiscono eventi pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica che il legislatore ha sempre contrastato predisponendo diverse tipologie di sanzioni. Non a caso, all'indomani dell'entrata in vigore della prima legge in materia, la dottrina<sup>2</sup> ha sottolineato che la norma, che sanzionava la violazione del divieto in questione, costituiva l'unica disposizione concernente una condotta di effettiva esposizione a pericolo del bene protetto rappresentando altresì la norma di chiusura del sistema<sup>3</sup>.

## 2. Uno sguardo sistematico

Fin dal suo ingresso nel nostro ordinamento, la normativa sull'inquinamento da rifiuti prevedeva il divieto di abbandono e di deposito incontrollato: l'art. 9 D.P.R. n. 915/1982 vietava "l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico" e vietava di "scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private".

La violazione del divieto era sanzionata dall'art. 24 in modo differenziato a seconda della tipologia dei rifiuti immessi nell'ambiente: se oggetto dell'abbandono erano rifiuti urbani, l'inosservanza era punita con il pagamento in via amministrativa di una somma di denaro da L. 20.000 a lire 1.000.000; se erano abbandonati rifiuti speciali, la sanzione era da lire 100.000 a L. 2.000.000; se, infine, si trattava di rifiuti tossici e nocivi, il fatto era sanzionato penalmente con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

La punibilità della condotta era subordinata alla circostanza che il fatto avvenisse su area pubblica o su area privata, ma soggetta ad uso pubblico. Anche se questa limitazione non è stata più riprodotta,

---

2 V. MUCCIARELLI, voce *Rifiuti (reati relativi)*, in *Dig. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 282.

Da ultimo, ripropone questo profilo, SCARCELLA, *Diritto penale dell'impresa*, AA. VV., *I reati societari, fallimentari, finanziari, ambientali, patrimoniali, doganali - reati previdenziali - reati informatici - usura*, Milano, 2017, p. 869, osservando che «...nei reati di pericolo (quale è quello di deposito incontrollato di rifiuti), l'offesa al bene giuridico protetto consiste in un nocumento sull'integrità potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato, e può parlarsi di pericolo quando, secondo un giudizio *ex ante* e secondo la migliore scienza ed esperienza, appare probabile che dalla condotta consegua l'evento lesivo».

In argomento, v. anche SECCIA-RONCHI, *Deposito incontrollato o abbandono di rifiuti non pericolosi*, in *Dir. giur. agr. e ambiente*, 2008, p. 275; PIETRINI, *Commento agli artt. 50 e 51 dlgs. 22 del 1997*, in *Commentario breve alle leggi penali complementari* (a cura di PALAZZO-PALIERO), Padova, 2003, p. 108; PRATI, *L'abbandono di rifiuti tra sanzione amministrativa e penale*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, p. 56.

3 Un significativo esempio dell'ampio spettro applicativo della fattispecie in commento lo fornisce Cass. 20 marzo 2003, Grossi, *Foro it.*, 2003, II, p. 649: nella fattispecie, i responsabili di un'impresa, che avevano disposto il trasporto di rifiuti pericolosi liquidi, sono stati condannati, insieme all'autista che aveva eseguito il trasporto, per il reato di cui all'art. 51, 2° comma, D.Lgs. n. 22/1997 perché, in conseguenza di una brusca frenata dell'autocarro, si era rotto uno dei trasformatori contenenti le sostanze tossiche anzidette che, a loro volta, si erano riversate in notevole quantità nelle pubbliche vie di un centro abitato.



è interessante dedurre che, a stretto rigore, il deposito o l'abbandono effettuati su un'area privata, ma non soggetta ad uso pubblico, non potesse essere considerato vietato, conclusione non esente da critiche perché, anche in queste ipotesi, era comunque presente il rischio di inquinamento ambientale.

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 22/1997 (art. 14, 1° comma) riproduce, con lievi varianti lessicali, la formula dell'art. 9 D.P.R. n. 915/1982 stabilendo che "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati". L'apparato sanzionatorio è affidato agli artt. 50 e 51 così articolati: se la violazione del divieto è opera di privati, è prevista una sanzione amministrativa; se la violazione è opera dei titolari di imprese e responsabili di enti, scatta la sanzione penale, a sua volta diversificata a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Per inciso, si noti che l'aggettivo che qualifica le due condotte vietate compare declinato al plurale, il che farebbe pensare che il legislatore abbia voluto riferirlo ad entrambe le fattispecie. Siamo invece dell'opinione che si tratti di una semplice imprecisione linguistica, come dimostra il fatto che nel D.Lgs. n. 152/2006 si è tornati all'uso del singolare, certamente più corretto dal punto di vista linguistico e soprattutto più logico perché l'idea che un atto di abbandono non sia vietato se compiuto in modo "controllato" era decisamente troppo!

L'art. 192, 1° comma, dell'appena menzionato D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati». Ferma restando la sanzione amministrativa se il fatto è commesso da privati, l'art. 256, 2° comma, prevede che «Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2».

Orbene, in nessuna delle normative fin qui citate è contenuta la definizione legale del deposito incontrollato. Proviamo, allora, a vedere se le direttive eurounitarie contengano elementi utili per risolvere questo primo problema.

Le risalenti direttive n. 75/442 e 78/319 non parlano di "deposito incontrollato" e utilizzano il termine deposito nell'art. 1, lett. b), in cui si dice che per smaltimento si intende "l'ammasso e il deposito sul suolo e nel suolo".

La successiva direttiva n. 156/91 (v. art. 4) stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.



Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

L'art. 4 direttiva 2006/12 stabilisce che «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

Infine, l'art. 36 direttiva n. 2008/98 stabilisce «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti. 2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive».

Acquisito che neppure da queste norme si ricava una nozione legale del deposito, non resta che pensare che il legislatore comunitario, con l'aggettivo «incontrollato», abbia semplicemente inteso rafforzare la tutela dell'ambiente e della salute operando una rigida preclusione a qualsiasi attività relativa ai rifiuti svolta non *secundum legem*, a prescindere cioè dal fatto che sia prevista o meno un'autorizzazione.

### 3. La posizione della dottrina

Verifichiamo ora gli apporti della dottrina sulla nozione di cui trattasi.

Il panorama è alquanto articolato: si rinvengono tesi comuni e alcune, non particolarmente significative, differenze tra le varie posizioni che possiamo passare in rassegna.

Secondo una prima tesi <sup>4</sup>, «la specificazione implicata dall'attributo incontrollato vale a connotare la condotta nel senso che deve trattarsi di un deposito realizzato al di fuori o in contrasto delle previsioni di natura tecnica stabilite dal D.P.R. n. 915 in generale e, in particolare, dalla successiva normativa di supporto ovvero dalle *leges artis*».

---

<sup>4</sup> MUCCIARELLI, *Rifiuti (reati relativi)*, voce del *Dig. pen.*, Torino, 1997, p. 282.



Secondo altra dottrina<sup>5</sup>, «lo scarico o il deposito sono “incontrollati” se avvengono al di fuori dei dettami del D.P.R. n. 915/1982 che regola e “controlla” le attività di smaltimento dei rifiuti con la conseguente, legittima e “controllata” eventuale immissione nell’ambiente».

Secondo altra voce dottrina<sup>6</sup>, facendo leva sul fatto che il deposito incontrollato spesso rappresenta una fase intermedia tra la produzione del rifiuto ed una sua successiva movimentazione, ha concluso che esso integra «una fattispecie... quantitativamente e qualitativamente superiore al semplice atto unico dell'abbandono previsto dallo stesso, combinato normativo» configurando così una condotta che «si colloca tra le ipotesi di abbandono e di discarica rappresentando un deposito temporaneo effettuato al di fuori dei confini previsti dalla legge».

In senso adesivo, si è espresso altro A.<sup>7</sup> che ha notato che «Tra le diverse forme di estrinsecazione della condotta tipizzate dall'art. 256, comma 2, quella del deposito incontrollato si rivela la più problematica quanto ad individuazione degli esatti confini del fenomeno disciplinato. Né il d.lg. 152 del 2006, né prima il d.lg. 22 del 1997 o il d.P.R. 915 del 1982, che già vietavano siffatta condotta, contengono una definizione di tale concetto. Quest'ultimo... parrebbe riguardare l'azione di chi si disfa di un modesto cumulo di rifiuti mediante, appunto, deposito su un'area, integrando una fattispecie quantitativamente e qualitativamente superiore al semplice atto unico dell'abbandono previsto dallo stesso combinato normativo, ma altresì distinto dal concetto di discarica... a differenza dell'abbandono e della discarica, il deposito parrebbe rappresentare non una dismissione, ma piuttosto una forma di gestione del rifiuto, preventiva rispetto al successivo smaltimento o recupero. Senonché, si tratta di capire quale sia, nell'ambito della fattispecie la funzione selettiva da attribuire al termine «incontrollato», riferito, nell'ambito dell'art. 256, comma 2, appunto al deposito. La disciplina in materia di rifiuti, infatti contempla diverse forme di deposito in senso lato e più precisamente: a) il deposito temporaneo...; b) lo stoccaggio...; c) deposito sul suolo o nel suolo,... Ebbene, lo svolgimento "incontrollato" delle operazioni sub b) e c) non parrebbe poter coincidere con la nozione in esame, essendo l'esercizio delle stesse in linea di principio, sottoposto a preventivo controllo pubblicistico ai sensi degli art 208 ss. d.lg. 152 del 2006. Di talché, ove il controllo di volta in volta previsto non venga attivato o, comunque, non sia intervenuto, dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'art. 256, comma, 1».

E' stato poi affermato<sup>8</sup> che «per “deposito”, in generale, deve intendersi un'attività “temporanea”, tendenzialmente continuativa, di collocazione di materiali destinati, comunque, a una successiva movimentazione; infatti, l'uso del termine “deposito” presuppone che il proprietario non intenda liberarsi definitivamente della sostanza, che permane, quindi, nella sua, seppure indiretta, sfera

---

5 AMENDOLA, *Smaltimento dei rifiuti e legge penale*, Napoli, 1985, p. 145.

6 SANTOLOCI, *La cassazione ritorna sul concetto di «deposito temporaneo»*, in *RivistAmbiente*, 2002, p. 77.

7 BERNASCONI, *Articolo 256, comma 2*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (a cura di GIUNTA), 2 ed., Padova, 2007, p. 255. V. anche BENOZZO, in AA.VV, *Commento al codice dell'ambiente*, Torino, 2008, p. 502.

8 PARODI, *La rilevanza penale dell'attività di deposito incontrollato*, in *Ambiente e sicurezza*, 2010, fasc. 10, p. 98. In senso analogo, v. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, 318 e P. GIAMPIETRO, voce *Rifiuti (smaltimento dei)*, in *Encicl. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 795 per i quali il deposito va inteso come l'attività di accumulo temporaneo finalizzato all'esecuzione di operazioni di gestione da effettuarsi in periodi successivi.



economica, in attesa di una successiva differente destinazione; un deposito realizzato al di fuori della diretta sfera di controllo “tecnico-aziendale” del soggetto che lo pone in essere, in circostanza tali per cui non può non presumersi una situazione di concreto e attuale “rischio” per l’ambiente».

Secondo altra dottrina <sup>9</sup>, «Più complessa risulta la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti. Tale formula non si ritrova nell'elenco delle definizioni contenute nell'art. 183 TUA. In giurisprudenza si ritiene "incontrollato" il deposito temporaneo realizzato dal produttore, nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e non presso terzi), che ecceda i limiti quantitativi o temporali previsti dall'art. 183, lett. *bb*); ...Il deposito incontrollato assume così i contorni di un concetto normativo, nel senso che la determinazione del suo contenuto rinvia implicitamente ad un'altra norma, il citato art. 183, lett. *bb*). Ad escludere il concetto sopra riportato di deposito incontrollato non varrebbe dunque il fatto che il deposito di rifiuti sia sotto la sorveglianza del detentore e magari che siano rispettate tutte le condizioni che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente: nell'interpretazione giurisprudenziale non rileva il controllo fattuale-materiale del deposito, bensì la sua legittimità giuridica, sussistente nei limiti temporali, quantitativi e modali di cui all'art. 183, lett. *bb*)».

Infine, per altro A. <sup>10</sup> «Il deposito incontrollato consiste nel disfarsi definitivamente di rifiuti depositati sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee, in aree private o pubbliche con alcune precise caratteristiche. Intanto si deve trattare di condizioni provvisorie, precarie, di accumulo e di rischio di pericolosità per l'ambiente. Poi, l'accumulo deve essere temporaneo, e infine deve riguardare quantità non limitate...Manca una definizione precisa del fenomeno di deposito incontrollato...Concerne il disfarsi di un modesto cumulo di rifiuti, che però sia quantitativamente e qualitativamente superiore al semplice abbandono, ma inferiore alla discarica. Ma, in tal modo, non si riesce ancora a stabilire quale sia la dimensione e quantitativa del deposito. Se, invece, si pone l'accento sul carattere temporaneo dell'attività con cui vengono lasciati dei materiali, assume rilevanza il fatto che i rifiuti rimangono nel controllo del proprietario finché questi non disponga la successiva destinazione. Quindi nel deposito è centrale l'elemento della provvisorietà dell'ammasso dei rifiuti e dunque la differenza con l'abbandono va ricercata sul piano temporale, in funzione di ulteriori attività di gestione dei rifiuti. Infatti nell'abbandono il detentore si disinteressa della sorte dell'oggetto scaricato, che intende lasciare definitivamente nell'ambiente, mentre nel deposito il soggetto intende lasciare solo momentaneamente il rifiuto in un sito ma intende successivamente spostarlo. Ovviamente se l'ammasso diviene definitivo potrà configurarsi la fattispecie di abbandono».

#### **4. Una prima conclusione sulla nozione di deposito incontrollato**

---

<sup>9</sup> RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 129 ss.

<sup>10</sup> CRUPI, AA.VV, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, opera diretta da Pisani e Cornacchia, Bologna, 2018, p. 504.



Tiriamo ora le fila. Premesso che spesso nell'analisi condotta dalla Corte suprema le due condotte (abbandono e deposito) che compongono la contravvenzione di cui all'art. 256, 2° comma, D.Lgs. n. 152/2006 sono accomunate, mentre è opportuno tenerle separate, si può ritenere che la nozione di abbandono rinvia all'atto mediante il quale il rifiuto è definitivamente (e indebitamente) rilasciato dal suo detentore in ambiente, in qualsiasi modo ciò avvenga.

L'abbandono, perciò, può consistere nel classico comportamento diretto esplicitamente allo scopo (ad es., il classico lancio del sacchetto di immondizia lungo i bordi della strada), ma può consistere in un qualunque altro atto dal quale derivi l'evento vietato dalla legge <sup>11</sup>.

L'ipotesi criminosa di cui trattasi si caratterizza per l'episodicità ed occasionalità del gesto perché, se fosse accertata la ripetitività degli atti di abbandono di rifiuti saremmo in presenza del reato di discarica (purchè sia accertato anche il degrado dell'area alterata nella sua destinazione e funzione a causa del ripetuto scarico di rifiuti; tuttavia, è stato detto che anche un unico conferimento di rifiuti, purchè in quantità ingente e quindi idoneo a far assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, rientra nello schema del reato di discarica <sup>12</sup>.

Passando alla seconda fattispecie contemplata nella contravvenzione, il problema di definire il concetto di deposito incontrollato è aggravato, come già detto, dal fatto che il sostantivo è accompagnato dall'aggettivo «incontrollato».

Adesso accantoniamo questo secondo tema e rileviamo, innanzitutto, che, nel suo significato corrente, per deposito deve intendersi un'attività "temporanea" di collocazione di oggetti/sostanze in un certo luogo sotto il controllo del detentore in attesa del compimento di ulteriori operazioni da svolgersi su di esse.

In conclusione, mentre nell'abbandono il detentore si disinteressa completamente della sorte dell'oggetto scaricato che resta definitivamente nell'ambiente, nel deposito il soggetto agisce con la prospettiva di ammassare i rifiuti in via provvisoria, per un tempo apprezzabile, in vista dell'esecuzione di ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

---

11 Sul punto, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, p. 128, ha evidenziato che «L'abbandono sussiste in presenza di condotte incompatibili con una qualsiasi delle forme di legittima gestione (stoccaggio, messa in riserva, realizzazione di discarica autorizzata) dei rifiuti».

12 Cass. 4 marzo 2005, D'Agostino, *Riv. ambiente e lav.*, 2005, fasc. 8, p. 69, secondo cui integra il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di rifiuti, purchè in quantità ingente in quanto idoneo a far assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti; per Cass. 10 settembre 2015, Chiaravalloti, *Foro it.*, 2016, II, 444, è la mera occasionalità che differenzia l'abbandono dalla discarica e tale caratteristica può essere desunta da elementi indicativi quali le modalità della condotta (ad es. la sua estemporaneità o il mero collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive al conferimento), la quantità di rifiuti abbandonata, l'unicità della condotta di abbandono; la discarica invece richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un'unica azione, ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti *in loco*.



Va peraltro segnalato che nella fattispecie del deposito incontrollato il fatto deve essere assolutamente occasionale, riguardante un determinato e circoscritto quantitativo di rifiuti: perciò, se il soggetto ponesse in essere un ammasso sistematico, ripetuto e organizzato, sarà ravvisabile lo stoccaggio punibile come attività di gestione dei rifiuti abusiva ai sensi del 1° comma dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006.

Il fattore «tempo» dunque è l'elemento che caratterizza la fattispecie criminosa. Tuttavia, dato che la legge non fornisce nessuna indicazione sul punto<sup>13</sup> e dato che non è possibile fare esclusivo affidamento sulle dichiarazioni dell'agente (che non ha alcun interesse a dichiarare il vero viste le diverse conseguenze sanzionatorie cui si espone), sul piano operativo appare evidente la difficoltà ad applicare il criterio suindicato.

Per questa ragione, come già sostenuto in passato<sup>14</sup>, per stabilire l'esistenza del reato si deve pensare ad «un tempo di attesa ragionevole» decorso il quale la mancata effettiva rimozione dei rifiuti permetterebbe di qualificare la situazione di fatto non già come un deposito, ma come un «abbandono», con la conseguenza che il reato si consuma nell'istante del rilascio del rifiuto con decorrenza del termine di prescrizione da quel momento.

In proposito, la sentenza Jannotti ha obiettato che «il riferimento ad un tempo di attesa "ragionevole" risulta estremamente vago e difficilmente individuabile». La critica coglie il segno, tuttavia, se la «temporaneità» rappresenta l'essenza del deposito, non vediamo come si possa evitare di ricorrere al suggerito criterio che potrà essere «affinato» e circostanziato quanto più possibile, ma che resta pur sempre il solo capace di segnare la linea di confine tra lecito e illecito (salvo la precisazione che faremo in appresso con riguardo al tema del modalità di detenzione estranee a quelle conformi a legge).

In questa prospettiva, per ridurre per quanto possibile la genericità dell'indicazione, occorrerà ricercare tutti gli indici probatori significativi che dimostrino, obiettivamente, la condizione di effettiva temporaneità dell'accumulo dei rifiuti, a cominciare dalla loro natura e dalle caratteristiche dell'ammasso, valorizzando ogni ulteriore elemento da cui si possa desumere l'esistenza di un iniziale «progetto» di allontanamento del rifiuto.

Opinando diversamente, si va incontro a due diversi rischi: da un lato, ritenere sempre integrata l'ipotesi dell'abbandono, dall'altro lato, ritenere la permanenza dell'illecito, legata però al solo elemento materiale della condotta in atto – la detenzione – senza indagare su altri profili della vicenda.

## 5. La funzione selettiva del termine “incontrollato”

---

<sup>13</sup> Ad esempio, non è prevista alcuna forma di tracciabilità dell'operazione posta in essere.

<sup>14</sup> V. contributo in nota 1.



Prima di esprimerci sulla portata del termine “incontrollato”, che dovrebbe avere la funzione di selezionare la condotta da sottoporre a sanzione, occorre far presente che la legge prevede tre fattispecie di deposito da tenere ben distinte tra loro per evitare equivoci applicativi.

Il primo tipo è il «deposito temporaneo», consistente nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di determinate condizioni; il secondo è il «deposito preliminare», attuato prima di una delle operazioni di smaltimento previste nei punti da D1 a D14 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; il terzo è la «messa in riserva» attuata prima di una delle operazioni di recupero previste nei punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla parte quarta del cit. dec. (queste due ipotesi costituiscono, in realtà, una mera distinzione dell'unitario concetto di «stoccaggio» di cui alla lett. *aa*) dell'art. 183, 1° comma, D.Lgs. n. 152/2006).

Giova ricordare che il deposito temporaneo non rientra nella nozione di «operazione di gestione» come ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza 5 ottobre 1999, n. 175/98, 177/98, *Foro it.*, 1999, IV, 441, e difatti non necessita di autorizzazione.

Il deposito preliminare e la messa in riserva sono invece fasi di gestione dei rifiuti e sono perciò sottoposte al controllo della pubblica amministrazione la cui mancanza è sanzionata ex art. 256, 1° comma, D.Lgs. n. 152/2006.

Per cogliere il significato della locuzione «in modo incontrollato», una cosa è certa: da un lato, va escluso che il deposito incontrollato corrisponda a quello «non autorizzato» (pena la duplicazione di sanzioni) e dall'altro lato va esclusa la rilevanza di un semplice controllo fattuale-materiale del deposito da parte del suo detentore, insomma di una generica e non meglio definita sorveglianza.

Ne deriva che la sola interpretazione sostenibile è che, attraverso l'uso del sostantivo “modo”, il legislatore abbia puntato il riflettore sul fatto che la punibilità del deposito sia subordinata all'attuazione dello stesso con modalità irregolari.

Con una prima rilevante conseguenza è cioè che il reato non è configurabile quando i rifiuti siano detenuti per l'appunto «in maniera controllata» e cioè con modalità conformi a legge.

Tuttavia, il vero punto dolente <sup>15</sup> è che non esiste un organico supporto normativo contenente le specifiche regole tecniche occorrenti per realizzare un deposito «controllato» e quindi lecito.

Inoltre, la sola disposizione (l'art. 183, 1° comma, lett. *bb*), D.Lgs. n. 152/2006) che evoca prescrizioni tecniche da osservare nella gestione di un deposito pone un problema di inadeguatezza strutturale.

---

15 Con buona pace del principio di tassatività e determinatezza della norma penale!



A parte il fatto che si tratta delle regole dettate per quella particolare forma di deposito definito temporaneo, vale a dire quello realizzato dal produttore dei rifiuti, si osserva, in primo luogo, che il regolamento UE 850/2004 (citato nel punto 1)<sup>16</sup> definisce le misure di limitazione alla produzione, immissione in commercio ed uso degli inquinanti organici persistenti ed indica le modalità di eliminazione e, a determinate condizioni e limitazioni, di recupero dei rifiuti contenenti o contaminati da tali sostanze, ma non contiene specifiche indicazioni circa le modalità di stoccaggio/deposito temporaneo di tali rifiuti.

In secondo luogo, in relazione al punto 3)<sup>17</sup>, la datata Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, contenente disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, stabilisce indicazioni per lo stoccaggio dei rifiuti "tossico nocivi" e solo in forza dell'analogia le prescrizioni tecniche ivi contemplate possono essere estese a tutti gli ammassi provvisori di rifiuti.

Infine, il regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) n. 1272/2008, cui si riferisce il punto 4)<sup>18</sup> si limita a prevedere un sistema di classificazione europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (e delle loro miscele).

Per completezza, va detto che altre normative, cui riferirsi per le modalità di stoccaggio, potrebbero essere il DM 5/2/1998 (per gli impianti di recupero in via semplificata dei rifiuti non pericolosi) e il DM 161/2002 (per gli impianti di recupero in via semplificata dei rifiuti pericolosi) in cui sono definite, in termini di presidi richiesti ai fini ambientali, le caratteristiche degli stoccaggi.

In conclusione, con tutte le perplessità del caso, si potrebbe ipotizzare che l'integrazione del reato vada ancorata al mancato rispetto delle fondamentali prescrizioni da osservarsi per la massima precauzione dei beni tutelati<sup>19</sup>.

## 6. Quando si consuma l'illecito

---

16 «i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento».

17 «il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute».

18 «devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose».

19 Ad esempio, potrebbe essere rilevante l'apposizione di etichette sui contenitori o l'accatastamento degli stessi in modo inidoneo ad evitare cadute o sversamenti; l'ammasso di rifiuti fra loro eterogenei in maniera del tutto asistemica; l'ammasso alla rinfusa; il deposito di rifiuti esposti agli agenti atmosferici o senza un sistema di regimentazione delle acque.



La problematica della natura istantanea o permanente del reato<sup>20</sup> è stata oggetto di due segnalazioni da parte dell'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione dell'esistenza del contrasto di giurisprudenza (cfr. relazione n. 52/14 del 2 ottobre 2014 e relazione n. 26/15 del 14 aprile 2015).

Un breve riepilogo delle posizioni assunte dalla Cassazione è dunque senz'altro utile.

Per Cass. 26 marzo 2011, Caggiano, *Ced Cass.*, rv. 250969, il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino allo smaltimento o al recupero.

Cass. 21 ottobre 2010, Gramegna, *Ced Cass.*, rv. 248706, ha sostenuto che la contravvenzione di cui all'art. 256, 2° comma, è un reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa o con il sequestro del bene o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.

In Cass. 12 dicembre 2013, Vasta, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 564, sulla premessa che il reato di deposito incontrollato perdura sino allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, si è sostenuto che dell'illecito risponde anche l'amministratore in carica al momento dell'accertamento del fatto, pur se diverso da quelli precedenti che avevano effettuato lo stoccaggio irregolare.

Per Cass. 9 luglio 2013, Pinto Vraca, *Ced Cass.*, rv. 258313, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ha natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti.

Secondo Cass. 9 luglio 2013, Farina, e 3 maggio 2013, Inghilleri, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 220, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è permanente.

Una significativa «svolta» si ha con Cass. 10 giugno 2014, Ottonello, *Ced Cass.*, rv. 260011, secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.

Nella stessa linea, Cass. 19 novembre 2014, Cusini, *Ced Cass.*, rv. 262410, ha affermato che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal

---

20 In argomento, v. BRAY, *Sulla configurabilità dell'abbandono di rifiuti: soggetto attivo e momento consumativo del reato (istantaneo o permanente?)*, nota a Cass., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662, Pellizzari, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 10 aprile 2015; v., da ultimo, RUGA RIVA, *Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, consumazione, permanenza, prescrizione*, in questa *Rivista*, n. 3/2019, p. 9.



mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, 1° comma, lett. *bb*), D.Lgs. n. 152/2006, la cui anti giuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

Per Cass. 10 febbraio 2015, Palumbo, [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento.

In Cass. 1° luglio 2015, Gai, *Ced Cass.*, rv. 267183, si legge che il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui anti giuridicità cessa con il conseguimento della necessaria autorizzazione ovvero con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con un provvedimento cautelare di natura reale ovvero con la sentenza di primo grado.

Cass. 7 aprile 2017, Alabiso, *Ced Cass.*, rv. 271078, senza per vero distinguere tra le due fattispecie punite dal 2° comma dell'art. 256, ha sostenuto che la contravvenzione di abbandono e/o deposito di rifiuti, prevista, ha natura di reato istantaneo (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ininfluenza, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione, la successiva rimozione di rifiuti).

Secondo Cass. 22 novembre 2017, Paglia, *Ced Cass.*, rv. 272632, la contravvenzione di deposito di rifiuti, prevista dal 2° comma dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, 1° comma, lett. *bb*), cit. dec..

Infine, Cass. 9 maggio 2019, n. 36411, Vitale, allo stato inedita, ha ribadito che, per stabilire la natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti (istantanea o permanente), è necessaria la verifica delle concrete circostanze che connotino la presenza *in loco* dei rifiuti: ogni qualvolta l'attività di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sè l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio, con le derivanti conseguenze a livello di decorrenza del termine prescrizione; nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono.



Anche la sentenza Jannotti ha stabilito che «Ciò che invece sembra caratterizzare il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile sulla base del significato letterale del termine "deposito" nello specifico contesto, ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale quindi costituisce il prodromo, poiché altre finalità sembra possano condurre tutte alla collocazione entro diverse fattispecie».

Vediamo, alla luce di quanto esposto, se si possono fissare dei punti fermi.

Se l'illecito si concretizza nell'abbandono del rifiuto, si configura un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti: al riguardo, si tenga conto che la condotta esaurisce i propri effetti al momento del rilascio anche quando ontologicamente non è più possibile procedere successivamente alla rimozione (ad esempio, rifiuti liquidi scaricati in corpo ricettore o rifiuti solidi immediatamente eliminati).

Se il deposito incontrollato assume, di fatto, la conformazione di un rilascio definitivo nell'ambiente è, al pari dell'abbandono, un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti.

Si tratta ora di analizzare i casi in cui il deposito incontrollato non si atteggi, fin dall'inizio, come un abbandono definitivo di rifiuti.

Da questo punto di vista, la ricorrente affermazione che il deposito è prodromico ad una successiva fase di smaltimento/recupero del rifiuto, va integrata con alcune considerazioni utili per meglio lumeggiare la questione.

Come è noto, anche se non esplicitamente menzionate dal 1° comma dell'art. 256, una fondamentale *summa divisio* è tra l'impresa che svolga in modo organizzato – abusivamente o meno, non importa – la gestione di rifiuti «prodotti da terzi» e l'impresa che autogestisca in via ordinaria i rifiuti prodotti dalla propria attività economica principale.

Per inciso, non dimentichiamo che secondo la più recente (e condivisibile) giurisprudenza, se la condotta presenti connotati di assoluta occasionalità e non costituisce dunque una vera e strutturata attività, viene meno la stessa tipicità del fatto illecito. Tale rilievo, comunque, qui è secondario atteso che il reato di cui all'art. 256, 2° comma, ha una sua precisa autonomia che prescinde dalle sorti del reato di gestione abusiva non ravvisabile per l'occasionalità del fatto.

Ciò posto, si osserva che, a livello teorico, il titolare di un'impresa che gestisce i rifiuti prodotti da terzi potrebbe aver deciso di attivare, tra le operazioni funzionali all'attività di cui trattasi, anche forme di stoccaggio (come il deposito preliminare o la messa in riserva) richiedendo l'apposita autorizzazione. Il problema del deposito incontrollato, dunque, non si dovrebbe porre se non in via assolutamente marginale o episodica, allorquando, ad esempio, ricorra l'improvvisa necessità di ammassare provvisoriamente un quantitativo di rifiuti in un certo sito.



In tal caso, in applicazione dei principi prima esposti, il deposito incontrollato potrà essere attuato prevedendo fin dall'inizio della collocazione dei rifiuti *in situ* sia l'osservanza di prescrizioni e cautele ambientalmente corrette sia il tempo massimo di attesa prima di asportare i rifiuti. Se queste condizioni sono effettivamente rispettate il reato non sussiste <sup>21</sup>.

Ma si può dare il caso in cui l'una o l'altra delle due condizioni sia disattesa: ne deriva che il reato è permanente (come dice la sentenza Jannotti «Si versa, in tali ipotesi, in un caso in cui il detentore del rifiuto pur non abbandonandolo nel senso dianzi individuato, ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose. Si tratta, in questo caso, di una condotta che finché perdura incide negativamente sul bene giuridico protetto dalla disposizione che la vieta) e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano l'illecito (la regolarizzazione delle modalità di tenuta del deposito, la materiale rimozione dei rifiuti, anche ad opera di terzi, il compimento delle fasi di recupero o smaltimento dei medesimi).

## 7. Il deposito temporaneo irregolare

Esaminiamo da ultimo il caso del titolare di un'impresa che gestisce (con o senza titolo abilitativo, come detto prima non rileva) i rifiuti propri e introduciamo il problema del deposito temporaneo ricordando, preliminarmente <sup>22</sup>, che è stato dettato il principio per cui per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

---

21 La sentenza Jannotti sul punto ha giustamente osservato che «Il deposito del rifiuto, essendo caratterizzato da un tempo di attesa prima dell'espletamento di altre attività di gestione, presuppone che durante tale fase sia predisposta ogni necessaria cautela per la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Si tratta di un concetto ovvio se riferito alle ipotesi di deposito lecito e non si vede per quale ragione esso non possa essere utilizzato anche riguardo al deposito incontrollato, che si caratterizza, ad avviso del Collegio, proprio per le modalità con le quali viene effettuato, dunque senza alcuna cautela».

22 V. Cass. 25 febbraio 2004, Eoli, in *Ambiente*, 2004, 1085; 11 marzo 2009, Fabris, *Ced Cass.*, rv. 243719; 10 novembre 2009, Manni, *Ced Cass.*, rv. 245865; 20 maggio 2014, Rodolfi, *Ced Cass.*, rv. 260384.



Tale orientamento andrebbe forse rimodulato perché, in primo luogo, trascura che sono quattro le ipotesi di deposito di rifiuti (il deposito temporaneo, il deposito incontrollato, il deposito preliminare e la messa in riserva); in secondo luogo, sovrappone il deposito controllato e quello temporaneo, senza considerare la necessaria autonomia del primo istituto.

Inoltre, tenuto conto che, fin da Cass. 15 luglio 1997, Ciarcia, *Foro it.*, 1998, II, 530, la giurisprudenza ha stabilito che l'inosservanza della disciplina sul deposito temporaneo integra la fattispecie del deposito incontrollato dei propri rifiuti, non vi è ragione per ritenere che il deposito temporaneo irregolare debba essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento) oppure come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero).

Infine, non è sufficiente sostenere che il deposito temporaneo irregolare è un "abbandono"<sup>23</sup>, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, senza differenziare, come fa la sentenza Jannotti (ed altre decisioni), tra questa situazione e quella in cui, sia pure tardivamente, l'asportazione/rimozione avvenga effettivamente.

Alla luce di queste puntualizzazioni – che non minano affatto la bontà dell'impostazione – osserviamo, prima di tutto, che il deposito temporaneo effettuato in luogo diverso da quello in cui sono prodotti è sanzionabile come una forma di deposito incontrollato a prescindere dalle modalità con cui è realizzato.

In secondo luogo, la violazione di quanto stabilito nel punto 1), 3) e 4) dell'art. 183, lett. *bb*), D.Lgs. n. 152/2006 comporta la configurabilità del reato di deposito incontrollato per essere le modalità dello stesso irregolari e ciò a prescindere dalla durata finale dell'ammasso.

Infine, in relazione alla prescrizione del punto 2) dell'articolo citato, che stabilisce una precisa scadenza entro la quale devono essere avviati a smaltimento o recupero i rifiuti o, in via alternativa, fissa un limite quantitativo di rifiuti stoccabili superato il quale occorre procedere alla stessa operazione, il problema è se, con riferimento al momento in cui deve essere tenuta la condotta doverosa, il reato sia istantaneo o permanente<sup>24</sup>.

La scadenza del termine indica il momento di consumazione del reato o soltanto l'inizio della permanenza dello stesso destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto?

A nostro avviso, l'omessa rimozione dei rifiuti successivamente alla scadenza annuale o al raggiungimento del limite quantitativo di rifiuti stoccabili integra un'omissione a carattere

---

<sup>23</sup> Nulla da dire sul fatto che si potrebbe anche ravvisare la discarica quando lo scarico di rifiuti è reiterato nel tempo, rilevante in termini spaziali e quantitativi e produttivo del degrado del territorio.

<sup>24</sup> In passato, abbiamo aderito alla prima opzione, ma in questo contributo rivediamo i termini della questione.



permanente la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento o il recupero dei rifiuti (o comunque con qualsiasi altro evento incompatibile con il mantenimento della situazione irregolare<sup>25</sup>.

In proposito, la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che, nei reati omissivi, occorre distinguere le ipotesi nelle quali è fissato un termine perentorio per adempiere da quelle nelle quali non è fissato, nè direttamente, nè indirettamente, alcun termine, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio. Nel primo caso, scaduto il termine, la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l'eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea. In tutti gli altri casi, nei quali l'agente, anche dopo la scadenza del termine, può validamente far cessare la situazione antigiuridica, il reato ha natura permanente.

In questa ottica, non solo per il soggetto obbligato è possibile porre fine al proprio comportamento omissivo, ma per lo Stato non è affatto irrilevante il perdurare della omissione e di riflesso l'interesse all'osservanza dell'obbligo<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> In termini, Cass. 6 novembre 2014, D'Itri, *Foro it.*, 2015, II, p. 165.

<sup>26</sup> V., in senso conforme, Cass. 12 giugno 2018, Pavan, *Foro it.*, 2018, II, p. 707: il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione, che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.